

Comparazione sinottica degli articoli modificati del Regolamento di previdenza al 01.01.2024

1. Uniformazione generale dei termini

Testo valido fino al 31.12.2023 <i>(rosso: testo modificato)</i>	Testo valido dal 01.01.2024 <i>(blu-verde: nuovo testo)</i>	Commento alla modifica
Termini alternativi precedenti: Cassa deposito personale pensionamento di vecchiaia/pensionamento prestazione di uscita/prestazione di libero passaggio	Nuovi termini uniformati: Cassa pensioni riscatto personale pensionamento prestazione di libero passaggio	Uniformazione di termini attualmente non utilizzati in modo omogeneo

2. Adegualiamenti nel capitolo 1 «Parte generale»

Testo valido fino al 31.12.2023 (rosso: testo modificato)	Testo valido dal 01.01.2024 (blu-verde: nuovo testo)	Commento alla modifica
<p>1.1 Definizioni</p> <p>1. Nel presente regolamento si fa uso dei termini seguenti:</p> <p>...</p> <p>Avere di vecchiaia L' avere di vecchiaia è l' avere individuale nel piano di base, accumulato a partire dall' età di 20 anni fino al pensionamento; esso è determinante per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia.</p> <p>...</p> <p>Datore di lavoro Raiffeisen Svizzera, Banche Raiffeisen e società collegate a Raiffeisen Svizzera.</p> <p>(Nuova denominazione)</p> <p>...</p> <p>Età ordinaria di pensionamento L' età ordinaria di pensionamento è raggiunta al 65° compleanno (uomini e donne).</p> <p>...</p> <p>Riscatto personale/deposito Denaro non già vincolato per scopi previdenziali (ad es. avere sui conti di libero passaggio o pilastro 3a).</p> <p>2. Salvo menzione contraria espressa, nel presente regolamento i termini che designano delle persone si applicano ad ambo i sessi.</p>	<p>1.1 Definizioni</p> <p>1. Nel presente regolamento si fa uso dei termini seguenti:</p> <p>...</p> <p>Avere di vecchiaia L' avere di vecchiaia è l' avere individuale nel piano di base, accumulato a partire dall' età LPP di 20 anni fino al pensionamento; esso è determinante per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia.</p> <p>...</p> <p>Datore di lavoro Società del Gruppo Raiffeisen affiliata alla Cassa pensioni e la Cassa pensioni stessa nel suo ruolo di datore di lavoro.</p> <p>Divorzio Con il termine divorzio si intende un divorzio (relativo a matrimonio) risp. lo scioglimento di un' unione domestica registrata.</p> <p>...</p> <p>Età di pensionamento ordinaria L' età di pensionamento ordinaria (età di riferimento regolamentare per il pensionamento) è raggiunta al 65° compleanno (indipendentemente dal sesso).</p> <p>...</p> <p>Riscatto personale Apporto di denaro non già vincolato per scopi previdenziali (ad es. avere sui conti di libero passaggio o pilastro 3a).</p> <p>...</p> <p>2. Salvo menzione contraria espressa, nel presente regolamento i termini che designano delle persone si applicano a tutti i sessi.</p>	<p>Uniformazione/precisazione dell' utilizzo dei termini</p> <p>Allineamento allo statuto dal 01.07.2023</p> <p>Definizione una tantum per snellire i testi del Regolamento</p> <p>Precisazione dell' utilizzo dei termini</p> <p>Uniformazione/precisazione dell' utilizzo dei termini</p>

Testo valido fino al 31.12.2023 <i>(rosso: testo modificato)</i>	Testo valido dal 01.01.2024 <i>(blu-verde: nuovo testo)</i>	Commento alla modifica
<p>Art. 1 Denominazione e scopo</p> <p>1. Sotto la denominazione di «Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa» esiste una cooperativa ai sensi del Codice svizzero delle obbligazioni, con sede a San Gallo.</p> <p>2. La Cassa ha lo scopo di assicurare i collaboratori di Raiffeisen Svizzera, delle Banche Raiffeisen e delle società collegate a Raiffeisen Svizzera contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e decesso, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.</p>	<p>Art. 1 Denominazione e scopo</p> <p>1. Sotto la denominazione di «Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa» esiste una cooperativa ai sensi del Codice svizzero delle obbligazioni, con sede a San Gallo.</p> <p>2. La Cassa pensioni ha lo scopo di assicurare i collaboratori del Gruppo Raiffeisen e della Raiffeisen Cassa pensioni stessa così come i loro superstiti contro le conseguenze economiche di invalidità, vecchiaia e decesso.</p>	<p>Allineamento allo statuto dal 01.07.2023</p>
<p>Art. 3 Principio</p> <p>...</p> <p>2. Non sono assicurati i collaboratori che:</p> <p>...</p> <p>d) all'entrata in servizio hanno già compiuto 65 anni.</p> <p>(Nuova cifra)</p> <p>...</p>	<p>Art. 3 Principio</p> <p>...</p> <p>2. Non sono assicurati i collaboratori che:</p> <p>...</p> <p>d) all'entrata in servizio hanno già compiuto 65 anni;</p> <p>e) sono in pensionamento completo dopo l'età di pensionamento ordinaria e continuano a lavorare presso il precedente datore di lavoro.</p> <p>...</p>	<p>Precisazione della gestione di pensionati che continuano a lavorare</p>
<p>Art. 5 Obblighi all'entrata in servizio</p> <p>...</p> <p>2. Inoltre, il membro deve informare la Cassa in merito alla sua situazione personale di previdenza e comunicarle in particolare:</p> <p>...</p> <p>c) l'importo di un eventuale prelievo anticipato ottenuto dall'istituto di previdenza di un precedente datore di lavoro o da un istituto di libero passaggio nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni e non ancora rimborsato alla fine del rapporto di lavoro, la designazione dell'abitazione in questione e la data alla quale il prelievo anticipato è stato ottenuto;</p> <p>d) l'importo eventualmente costituito in pegno nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni, la designazione</p>	<p>Art. 5 Obblighi all'entrata in servizio</p> <p>...</p> <p>2. Inoltre, il membro deve informare la Cassa pensioni in merito alla sua situazione personale di previdenza e comunicarle in particolare:</p> <p>...</p> <p>c) l'importo di un eventuale prelievo anticipato ottenuto da un precedente istituto di previdenza o di libero passaggio nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni e non ancora rimborsato; la designazione dell'abitazione in questione e la data alla quale il prelievo anticipato è stato ottenuto;</p> <p>d) l'importo eventualmente costituito in pegno nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni, la designazione</p>	<p>Uniformazione dell'utilizzo dei termini</p> <p>Abbreviazione (nessuna modifica sostanziale)</p>

Testo valido fino al 31.12.2023 (rosso: testo modificato)	Testo valido dal 01.01.2024 (blu-verde: nuovo testo)	Commento alla modifica
<p>dell'abitazione in questione e il nome del creditore pignoratizio. (Nuova cifra)</p>	<p>dell'abitazione in questione e il nome del creditore pignoratizio; e) prestazioni di invalidità e di vecchiaia che un istituto di previdenza o di libero passaggio versa oppure ha versato.</p>	<p>AVS21 e nuovi obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 8 LFLP, in vigore dal 01.01.2024</p>
<p>Art. 9 Informazioni generali sulle prestazioni 1. Le prestazioni della Cassa sono pagabili come segue: a) le rendite: mensilmente, il 24 del mese; b) le prestazioni in capitale: entro 30 giorni dall'esigibilità, ma non prima che gli aventi diritto siano stati individuati con certezza; c) la prestazione di libero passaggio: alla fine del mese in cui è risolto il rapporto di lavoro; d) le rendite di cui all'art. 124a CC, più gli interessi di cui all'art. 19j OLP, all'istituzione di previdenza o di libero passaggio del coniuge avente diritto nell'ambito di un divorzio, annualmente entro il 15 dicembre. ...</p>	<p>Art. 9 Informazioni generali sulle prestazioni 1. Le prestazioni della Cassa pensioni sono pagabili come segue: a) le rendite: mensilmente, il 24 del mese; b) le prestazioni in capitale: entro 30 giorni dall'esigibilità, ma non prima che gli aventi diritto siano stati individuati con certezza; c) le rendite di cui all'art. 124a CC, più gli interessi di cui all'art. 19j OLP, all'istituzione di previdenza o di libero passaggio del coniuge avente diritto nell'ambito di un divorzio, annualmente entro il 15 dicembre. ...</p>	<p>Uniformazione dell'utilizzo dei termini Sul tema della prestazione di libero passaggio vi è una più precisa regolamentazione nell'art. 70 e segg.</p>
<p>Art. 11 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi 1. Le rendite ai superstiti e d'invalidità nonché le rendite di vecchiaia sono adeguate all'evoluzione dei prezzi entro i limiti delle possibilità finanziarie della Cassa. Il Consiglio di amministrazione decide ogni anno, tenendo in considerazione le possibilità finanziarie della Cassa, se e in quale misura le rendite sono adeguate. Esso pubblica la sua decisione motivata nel conto annuale. 2. Rimangono riservate le disposizioni minime LPP.</p>	<p>Art. 11 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi 1. Il Consiglio di amministrazione decide ogni anno, tenendo in considerazione le possibilità finanziarie della Cassa pensioni, se e in quale misura le rendite correnti vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi. Esso pubblica la sua decisione motivata nel rendiconto annuale. 2. Rimangono riservate le disposizioni minime LPP.</p>	<p>Cancellazione di un doppione Uniformazione dell'utilizzo dei termini Con la cancellazione della prima frase è stato tolto anche lo scopo dell'adeguamento della rendita, per cui esso viene di nuovo integrato.</p>

3. Modifiche nel capitolo 2 «Piano di base»

Testo valido fino al 31.12.2023 (rosso: testo modificato)	Testo valido dal 01.01.2024 (blu-verde: nuovo testo)	Commento alla modifica
<p>Art. 12 Salario determinante</p> <p>1. Il salario determinante corrisponde al salario mensile concordato nel contratto di lavoro, calcolato per un anno. Non sono assicurati: indennità di presenza, retribuzioni per ore straordinarie e servizio di picchetto, premi di fedeltà, gratificazioni per anzianità di servizio, spese ed altre indennità soggette all'AVS.</p> <p>...</p> <p>3. Il salario determinante (incluso il bonus determinante ai sensi dell'art. 43) è limitato al decuplo dell'importo limite superiore ai sensi della LPP (vedi allegato, cifra 1). Il membro che dispone di diversi rapporti di previdenza e la cui somma dei salari e redditi soggetti all'AVS supera tale limite deve informare la Cassa su tutti i suoi rapporti di previdenza esistenti nonché su tutti i salari e redditi assicurati in tale ambito.</p>	<p>Art. 12 Salario determinante</p> <p>1. Il salario determinante corrisponde al salario mensile o orario concordato nel contratto di lavoro, calcolato per un anno. Non sono assicurati: indennità di presenza, retribuzioni per ore straordinarie e servizio di picchetto, premi di fedeltà, gratificazioni per anzianità di servizio, spese ed altre indennità soggette all'AVS.</p> <p>...</p> <p>3. Il salario determinante (incluso il bonus determinante ai sensi dell'art. 43) è limitato al decuplo dell'importo limite superiore ai sensi della LPP (vedi allegato, cifra 1). Il membro che dispone di diversi rapporti di previdenza e la cui somma dei salari e redditi soggetti all'AVS supera tale limite deve informare la Cassa pensioni su tutti i suoi rapporti di previdenza esistenti nonché su tutti i salari e redditi assicurati in tale ambito.</p> <p>4. Eventuali pagamenti del datore di lavoro dopo la cessazione del rapporto di lavoro non sono assicurati.</p>	<p>Precisazione ai fini di una migliore comprensione per datori di lavoro e collaboratori.</p> <p>Uniformazione dell'utilizzo dei termini</p> <p>Usanza esistente fissata nel regolamento</p>
<p>Art. 13 Salario assicurato</p> <p>...</p> <p>2. Il salario assicurato corrisponde al salario determinante dopo una deduzione di coordinamento. Essa corrisponde al minore dei due seguenti importi:</p> <p>a) un terzo del salario determinante;</p> <p>b) deduzione di coordinamento ai sensi della LPP (vedi allegato, cifra 1) moltiplicato per l'effettivo grado di occupazione.</p> <p>Per i membri con invalidità parziale, la deduzione di coordinamento viene ridotta in proporzione al rapporto tra la loro rendita d'invalidità e la rendita intera. Per membri con più datori di lavoro affiliati alla Cassa, la deduzione di coordinamento viene detratta una sola volta complessivamente e ripartita sui diversi rapporti di lavoro in rapporto ai salari determinanti.</p> <p>...</p>	<p>Art. 13 Salario assicurato</p> <p>...</p> <p>2. Il salario assicurato corrisponde al salario determinante dopo una deduzione di coordinamento. Essa corrisponde al minore dei due seguenti importi:</p> <p>a) un terzo del salario determinante;</p> <p>b) deduzione di coordinamento ai sensi della LPP (vedi allegato, cifra 1) moltiplicato per l'effettivo grado di occupazione.</p> <p>Per i membri con invalidità parziale, la deduzione di coordinamento viene ridotta in proporzione al rapporto tra la loro rendita d'invalidità e la rendita intera. Per membri con più datori di lavoro affiliati alla Cassa pensioni, la deduzione di coordinamento viene calcolata per ogni rapporto previdenziale.</p> <p>...</p>	<p>Uniformazione dell'utilizzo dei termini</p> <p>Semplificazione nel quadro della presa in considerazione del grado di occupazione nella deduzione di coordinamento</p>

Testo valido fino al 31.12.2023 <i>(rosso: testo modificato)</i>	Testo valido dal 01.01.2024 <i>(blu-verde: nuovo testo)</i>	Commento alla modifica
<p>Art. 14 Avere di vecchiaia</p> <p>1. A partire dall'età di 20 anni, per ogni membro è costituito un avere di vecchiaia. Esso è composto di:</p> <p>...</p> <p>c) accrediti di vecchiaia (art. 15);</p> <p>d) prelievo anticipato per la proprietà d'abitazioni e in seguito a divorzio/scioglimento dell'unione domestica registrata;</p> <p>(Nuova sequenza)</p> <p>e) i rimborsi dei prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni e in seguito a divorzio/scioglimento dell'unione domestica registrata;</p> <p>f) gli importi trasferiti nell'ambito del conguaglio della previdenza in seguito a divorzio/scioglimento dell'unione domestica registrata;</p> <p>g) eventuali assegnazioni decise dal Consiglio di amministrazione;</p> <p>...</p> <p>3. A cadenza annuale, il Consiglio di amministrazione fissa a fine anno il tasso d'interesse definitivo per l'anno civile che sta per terminare e il tasso d'interesse provvisorio per l'anno civile successivo (vedi allegato, cifra 2). Ai membri attivi al 31 dicembre dell'anno civile terminato, in questa data viene accreditato l'interesse definitivo. Questa -regolamentazione vale anche per i membri invalidi.</p> <p>In caso di uscita nel corso dell'anno (dal 1° gennaio al 30 dicembre) il tasso d'interesse nell'anno di uscita corrisponde al tasso di interesse provvisorio. È escluso un accredito degli interessi successivo.</p> <p>In caso di prelievo anticipato per proprietà di abitazione o in caso di calcolo della prestazione d'uscita per divorzio, nell'anno di pagamento o, rispettivamente, di calcolo (dal 1° gennaio al 30 dicembre) si applica il tasso d'interesse provvisorio.</p> <p>In caso di pensionamento nel corso dell'anno (dal 1° gennaio al 30 dicembre) nell'anno di pensionamento si applica il tasso d'interesse provvisorio, tuttavia almeno il tasso d'interesse minimo LPP (vedi allegato, cifra 2). Lo stesso vale per i casi di decesso nel corso dell'anno.</p>	<p>Art. 14 Avere di vecchiaia</p> <p>1. A partire dall'età LPP di 20 anni, per ogni membro è costituito un avere di vecchiaia. Esso è composto di:</p> <p>...</p> <p>c) accrediti di vecchiaia (art. 15);</p> <p>d) prelievi anticipati per la proprietà di abitazione;</p> <p>e) prestazioni di libero passaggio ricevute o versate nell'ambito del conguaglio della previdenza in seguito a divorzio;</p> <p>f) rimborsi dei prelievi anticipati per la proprietà di abitazione e riscatti di un conguaglio della previdenza in seguito a divorzio;</p> <p>g) eventuali assegnazioni decise dal Consiglio di amministrazione;</p> <p>...</p> <p>3. A cadenza annuale, il Consiglio di amministrazione fissa a fine anno il tasso d'interesse definitivo per l'anno civile che sta per terminare e il tasso d'interesse provvisorio per l'anno civile successivo (vedi allegato, cifra 2). Ai membri attivi al 31 dicembre dell'anno civile terminato, in questa data viene accreditato l'interesse definitivo. Questa -regolamentazione vale anche per i membri invalidi.</p> <p>In caso di uscita nel corso dell'anno (dal 1° gennaio al 30 dicembre) il tasso d'interesse nell'anno di uscita corrisponde al tasso di interesse provvisorio. È escluso un accredito degli interessi successivo.</p> <p>In caso di prelievo anticipato per la proprietà di abitazione o in caso di calcolo della prestazione di libero passaggio in seguito a divorzio, nel corso dell'anno di pagamento o, rispettivamente, di calcolo (dal 1° gennaio al 30 dicembre) si applica il tasso d'interesse provvisorio.</p> <p>In caso di pensionamento nel corso dell'anno (dal 1° gennaio al 30 dicembre) nell'anno di pensionamento si applica il tasso d'interesse provvisorio. Lo stesso vale per i casi di decesso nel corso dell'anno.</p>	<p>Adeguamento sulla base della precisazione/uniformazione generale della definizione dei termini</p> <p>Più chiara distinzione tra prelievi anticipati e rimborsi per abitazione di proprietà e versamenti di prestazioni di libero passaggio e riscatti a seguito a divorzio.</p> <p>Adeguamento sulla base della precisazione/uniformazione generale della definizione dei termini</p> <p>Uniformazione/precisazione dell'utilizzo dei termini</p> <p>Anche per i pensionamenti in corso d'anno si applica sempre il tasso d'interesse provvisorio stabilito dal Consiglio di Amministrazione</p>

Testo valido fino al 31.12.2023 <i>(rosso: testo modificato)</i>	Testo valido dal 01.01.2024 <i>(blu-verde: nuovo testo)</i>	Commento alla modifica
<p>Art. 18 Prestazione d'entrata, riscatto di prestazioni</p> <p>1. Le prestazioni di libero passaggio provenienti da altri istituti di previdenza o di libero passaggio sono accreditate all'avere di vecchiaia del membro in qualità di prestazione d'entrata. Il membro può inoltre trasferire un eventuale fondo di previdenza acquisito all'estero direttamente dalla sua istituzione di previdenza estera alla Cassa, a condizione che non rivendichi a questo riguardo alcuna deduzione fiscale ai sensi del paragrafo 6.</p> <p>...</p> <p>4. Qualora il membro abbia riscosso uno o più prelievi anticipati di fondi del 2° pilastro nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni, questi vanno rimborsati prima di poter effettuare un deposito personale.</p> <p>...</p> <p>8. Le limitazioni definite ai paragrafi 4 e 7 non si applicano ai riscatti a seguito di divorzio/scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata. I riscatti vengono assegnati all'avere di vecchiaia LPP e all'avere residuo nella stessa proporzione dell'addebito di allora.</p> <p>9. Nel rispetto delle istruzioni fornite dalla Cassa, il datore di lavoro può effettuare riscatti per il membro al fine di finanziare il pensionamento anticipato.</p>	<p>Art. 18 Prestazione d'entrata, riscatto di prestazioni</p> <p>1. Le prestazioni di libero passaggio provenienti da altri istituti di previdenza o di libero passaggio sono accreditate all'avere di vecchiaia del membro in qualità di prestazione d'entrata.</p> <p>...</p> <p>4. Qualora il membro abbia riscosso uno o più prelievi anticipati di fondi del 2° pilastro nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni, questi vanno rimborsati prima di poter effettuare un riscatto personale, laddove sussista ancora un obbligo di rimborso previsto per legge.</p> <p>...</p> <p>8. Le limitazioni definite ai paragrafi 4 e 7 non si applicano ai riscatti a seguito a divorzio. I riscatti vengono assegnati all'avere di vecchiaia LPP e all'avere residuo nella stessa proporzione dell'addebito di allora.</p>	<p>A causa della rara ed estremamente elevata complessità e delle grandi differenze nella gestione</p> <p>Uniformazione/precisazione dell'utilizzo dei termini Precisazione della regolamentazione esistente</p> <p>Uniformazione/precisazione dell'utilizzo dei termini</p> <p>Pagamenti diretti del datore di lavoro nella Cassa pensioni di singoli collaboratori non sono più consentiti da diversi anni.</p>
<p>Art. 19 Riscatto della riduzione di rendita in caso di pensionamento anticipato (conto PA)</p> <p>1. Un membro attivo può aprire un conto supplementare per il pensionamento anticipato (conto PA). Il conto PA è alimentato mediante i riscatti del membro (depositi personali ed eccedenze della prestazione di libero passaggio), nonché mediante eventuali assegnazioni. A cadenza annuale, il Consiglio di amministrazione fissa a fine anno il tasso d'interesse definitivo per l'anno civile che sta per terminare e il tasso d'interesse provvisorio per l'anno civile successivo (vedi allegato, cifra 2). Ai membri attivi al 31 dicembre dell'anno civile terminato, in questa data viene accreditato l'interesse definitivo. Questa regolamentazione vale anche per i membri invalidi.</p>	<p>Art. 19 Riscatto della riduzione di rendita in caso di pensionamento anticipato (conto PA)</p> <p>1. Un membro attivo può aprire un conto supplementare per il pensionamento anticipato (conto PA). Il conto PA è alimentato mediante depositi del membro (riscatti personali ed eccedenze della prestazione di libero passaggio). A cadenza annuale, il Consiglio di amministrazione fissa a fine anno il tasso d'interesse definitivo per l'anno civile che sta per terminare e il tasso d'interesse provvisorio per l'anno civile successivo (vedi allegato, cifra 2). Ai membri attivi al 31 dicembre dell'anno civile terminato, in questa data viene accreditato l'interesse definitivo. Questa regolamentazione vale anche per i membri invalidi.</p>	<p>Uniformazione/precisazione dell'utilizzo dei termini</p> <p>Pagamenti diretti del datore di lavoro nella Cassa pensioni di singoli collaboratori non sono più consentiti da diversi anni.</p>

Testo valido fino al 31.12.2023 (rosso: testo modificato)	Testo valido dal 01.01.2024 (blu-verde: nuovo testo)	Commento alla modifica
<p>In caso di uscita nel corso dell'anno (dal 1° gennaio al 30 dicembre) il tasso d'interesse nell'anno di uscita corrisponde al tasso di interesse provvisorio. È escluso un accredito degli interessi successivo.</p> <p>In caso di prelievo anticipato per proprietà di abitazione o in caso di calcolo della prestazione d'uscita per divorzio, nell'anno di pagamento o, rispettivamente, di calcolo (dal 1° gennaio al 30 dicembre) si applica il tasso d'interesse provvisorio.</p> <p>In caso di pensionamento nel corso dell'anno (dal 1° gennaio al 30 dicembre) nell'anno di pensionamento si applica il tasso d'interesse provvisorio, tuttavia almeno il tasso d'interesse minimo LPP (vedi allegato, cifra 2). Lo stesso vale per i casi di decesso nel corso dell'anno.</p> <p>...</p> <p>5. Per i membri che hanno raggiunto l'età di pensionamento anticipato e le cui prestazioni in base al pensionamento immediato, tenendo in considerazione il piano bonus e il conto PA, superano del 5% l'obiettivo regolamentare delle prestazioni all'età ordinaria di pensionamento, l'aver di vecchiaia nel piano bonus, l'aver di risparmio nel piano bonus e il conto PA non fruttano più interessi e l'aver di vecchiaia nel piano base e l'aver di vecchiaia nel piano bonus non sono più alimentati mediante accrediti di vecchiaia. Il membro è tenuto a continuare a versare i contributi per l'assicurazione di rischio ai sensi dell'art. 16. Vanno comunque sempre versati i contributi del datore di lavoro ai sensi dell'art. 17 per l'assicurazione di rischio, la costituzione della riserva per variazioni di valore e le spese amministrative, nonché per l'assicurazione di rischio ai sensi dell'art. 48.</p> <p>6. Il conto PA è esigibile in caso di pensionamento, di invalidità, di decesso o di uscita. L'importo del conto PA è versato come segue:</p> <p>a) in caso di pensionamento: al membro, o sotto forma di un aumento della sua rendita di vecchiaia o sotto forma di capitale (a scelta del membro).</p>	<p>In caso di uscita nel corso dell'anno (dal 1° gennaio al 30 dicembre) il tasso d'interesse nell'anno di uscita corrisponde al tasso di interesse provvisorio. È escluso un accredito degli interessi successivo.</p> <p>In caso di prelievo anticipato per la proprietà di abitazione o in caso di calcolo della prestazione di libero passaggio in seguito a divorzio, nel corso dell'anno di pagamento o, rispettivamente, di calcolo (dal 1° gennaio al 30 dicembre) si applica il tasso d'interesse provvisorio.</p> <p>In caso di pensionamento nel corso dell'anno (dal 1° gennaio al 30 dicembre) nell'anno di pensionamento si applica il tasso d'interesse provvisorio. Lo stesso vale per i casi di decesso nel corso dell'anno.</p> <p>...</p> <p>5. Dal momento che la Cassa pensioni permette riscatti per un pensionamento anticipato, essa è tenuta a garantire che, in caso di rinuncia al pensionamento anticipato precedentemente riscattato, l'obiettivo regolamentare delle prestazioni all'età di pensionamento ordinaria non venga superato per più del 5% (art. 1b OPP 2). Pertanto, le prestazioni di vecchiaia da piano di base, piano bonus e conto PA cessano di essere accumulate a partire dal momento in cui le prestazioni di vecchiaia attuali di un membro, a seguito di riscatti personali effettuati, superano del 5% l'obiettivo regolamentare delle prestazioni all'età di pensionamento ordinaria. A partire da questo momento non viene più riscosso alcun accredito di vecchiaia e di risparmio. Il membro continua a dover versare i contributi per l'assicurazione di rischio ai sensi dell'art. 16, mentre il datore di lavoro deve versare i contributi per l'assicurazione di rischio, la costituzione della riserva per variazioni di valore e le spese amministrative ai sensi degli art. 17 e 48.</p> <p>6. Il conto PA è esigibile in caso di pensionamento, di invalidità, di decesso o di uscita. L'importo del conto PA è versato come segue:</p> <p>a) in caso di pensionamento: al membro, o sotto forma di un aumento della sua rendita di vecchiaia o sotto forma di capitale (a scelta del membro).</p>	<p>Uniformazione/precisazione dell'utilizzo dei termini</p> <p>Anche per i pensionamenti in corso d'anno si applica sempre il tasso d'interesse provvisorio stabilito dal Consiglio di Amministrazione</p> <p>Formulazione concreta della messa in opera della regola dei 105%</p>

Testo valido fino al 31.12.2023 <i>(rosso: testo modificato)</i>	Testo valido dal 01.01.2024 <i>(blu-verde: nuovo testo)</i>	Commento alla modifica																
<p>In caso di pensionamento parziale, il conto PA è utilizzato per finanziare interamente la riduzione delle prestazioni; l'eventuale saldo rimane sul conto PA.</p> <p>...</p> <p>8. Si applicano per analogia le disposizioni relative al riscatto ai sensi dell'art. 17.</p> <p>9. Nel rispetto delle istruzioni fornite dalla Cassa, il datore di lavoro può effettuare riscatti per il membro al fine di finanziare il pensionamento anticipato.</p>	<p>In caso di pensionamento parziale, il conto PA è utilizzato per finanziare interamente la riduzione delle prestazioni di vecchiaia e/o per il finanziamento di una rendita transitoria; l'eventuale saldo resta sul conto PA.</p> <p>...</p> <p>8. Si applicano per analogia le disposizioni relative al riscatto ai sensi dell'art. 18.</p>	<p>Integrazione nella definizione di cosa si intende con riduzione delle prestazioni</p> <p>Pagamenti diretti del datore di lavoro nella Cassa pensioni di singoli collaboratori non sono più consentiti da diversi anni.</p>																
<p>Art. 21 Diritto alla rendita</p> <p>...</p> <p>2. In caso di continuazione del rapporto di lavoro oltre il 65° anno di età il membro ha la possibilità di differire la riscossione della rendita di vecchiaia, tuttavia non oltre il primo del mese successivo al compimento del 70° anno di età. Continuano a essere dovuti i contributi e l'aver di vecchiaia continua a essere remunerato. Durante il periodo di differimento le prestazioni di invalidità non sono più assicurate.</p>	<p>Art. 21 Diritto alla rendita</p> <p>...</p> <p>2. In caso di continuazione del rapporto di lavoro oltre il 65° anno di età il membro ha la possibilità di differire la riscossione della rendita di vecchiaia, tuttavia non oltre il primo del mese successivo al compimento del 70° anno di età. Continuano a essere dovuti i contributi e l'aver di vecchiaia continua a essere remunerato. Il membro può rinunciare all'ulteriore accumulo dell'aver di vecchiaia tramite accrediti di vecchiaia. In questo caso vengono meno anche gli accrediti di vecchiaia del datore di lavoro, che è tenuto a continuare a versare solo i contributi per la costituzione della riserva per variazioni di valore e per le spese amministrative. Durante il periodo di differimento le prestazioni di invalidità non sono più assicurate.</p>	<p>Precisazione della gestione di assicurati che continuano a lavorare oltre l'età di pensionamento ordinaria di 65 anni.</p>																
<p>Art. 22 Importo della rendita di vecchiaia</p> <p>L'importo annuo della rendita di vecchiaia è pari all'aver di vecchiaia disponibile il giorno in cui inizia la corresponsione della rendita, moltiplicato per il tasso di conversione che corrisponde all'età del membro (calcolato in anni e mesi) a tale data:</p> <table border="1" data-bbox="132 1302 640 1442"> <thead> <tr> <th>Età al pensionamento</th> <th>Tasso di conversione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70</td> <td>5,90%</td> </tr> <tr> <td>69</td> <td>5,70%</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Età al pensionamento	Tasso di conversione	70	5,90%	69	5,70%	...		<p>Art. 22 Importo della rendita di vecchiaia</p> <p>L'importo annuo della rendita di vecchiaia è pari all'aver di vecchiaia disponibile il giorno in cui inizia la corresponsione della rendita, moltiplicato per il tasso di conversione che corrisponde all'età del membro (calcolato in anni e mesi) a tale data:</p> <table border="1" data-bbox="954 1302 1462 1442"> <thead> <tr> <th>Età al pensionamento</th> <th>Tasso di conversione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70</td> <td>5,90%</td> </tr> <tr> <td>69</td> <td>5,70%</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Età al pensionamento	Tasso di conversione	70	5,90%	69	5,70%	...		
Età al pensionamento	Tasso di conversione																	
70	5,90%																	
69	5,70%																	
...																		
Età al pensionamento	Tasso di conversione																	
70	5,90%																	
69	5,70%																	
...																		

Testo valido fino al 31.12.2023 (rosso: testo modificato)	Testo valido dal 01.01.2024 (blu-verde: nuovo testo)	Commento alla modifica
<p>Per le frazioni d'anno, il tasso è calcolato pro rata temporis.</p>	<p>Per le frazioni di anni il tasso di conversione è calcolato pro rata temporis (per i precisi tassi di conversione mensili vedi allegato, cifra 7).</p>	<p>Precisazione sul tema dell'interpolazione in corso d'anno dei tassi di conversione</p>
<p>Art. 23 Pensionamento parziale</p> <p>1. A partire dal 58° compleanno, il membro attivo può chiedere la corresponsione di una rendita di vecchiaia parziale, sempre che il suo salario annuo determinante diminuisca almeno in ragione del 20%. Il grado di pensionamento corrisponde al rapporto fra la riduzione del salario annuo e il salario annuo prima della riduzione.</p> <p>(Nuova cifra)</p> <p>2. In caso di pensionamento parziale, l'aver di vecchiaia è diviso in due parti in relazione al grado di pensionamento:</p> <p>a) per la parte che corrisponde al grado di pensionamento, il membro è considerato un pensionato;</p> <p>b) per l'altra parte il membro è considerato un membro attivo.</p> <p>3. Ad ogni ulteriore riduzione del salario almeno in ragione del 25% del salario annuo residuo, il membro può chiedere la corresponsione di una rendita di vecchiaia parziale supplementare.</p>	<p>Art. 23 Pensionamento parziale</p> <p>1. A partire dal 58° compleanno, il membro attivo può chiedere un pensionamento parziale, sempre che il salario determinante diminuisca almeno in ragione del 20%. Se il salario determinante rimanente scende al di sotto della soglia di entrata ai sensi dell'allegato, cifra 1, si tratta di un pensionamento residuo o di un'uscita ai sensi dell'art. 6.</p> <p>2. Sono possibili al massimo tre tappe di pensionamento. La terza tappa corrisponde al pensionamento residuo.</p> <p>3. Il grado di pensionamento corrisponde al rapporto tra la riduzione del salario determinante e il salario determinante non ridotto.</p> <p>4. In caso di pensionamento parziale, l'aver di vecchiaia è diviso in due parti in relazione al grado di pensionamento:</p> <p>a) per la parte che corrisponde al grado di pensionamento, il membro è considerato un pensionato;</p> <p>b) per l'altra parte il membro è considerato un membro attivo.</p>	<p>Adeguamenti nel quadro della revisione AVS 2021</p>
<p>Art. 25 Rendita transitoria</p> <p>1. In caso di pensionamento anticipato, il membro può chiedere la corresponsione di una rendita transitoria che gli sarà versata a partire dal momento del pensionamento anticipato fino all'età di pensionamento AVS. Il membro può fissare liberamente l'importo annuo della rendita transitoria. Esso non può tuttavia superare l'importo annuo della rendita di vecchiaia massima AVS.</p>	<p>Art. 25 Rendita transitoria</p> <p>1. In caso di pensionamento anticipato, il membro può chiedere la corresponsione di una rendita transitoria che gli sarà versata a partire dal momento del pensionamento anticipato fino all'età di riferimento AVS. Il membro può fissare liberamente l'importo annuo della rendita transitoria. Esso non può tuttavia superare l'importo annuo della rendita di vecchiaia massima AVS. La rendita transitoria resta immutata per l'intera durata di percepimento.</p>	<p>Uniformazione/precisazione dell'utilizzo dei termini</p> <p>Precisione per una migliore comprensione</p>

Testo valido fino al 31.12.2023 (rosso: testo modificato)	Testo valido dal 01.01.2024 (blu-verde: nuovo testo)	Commento alla modifica
<p>In caso di pensionamento parziale, l'importo annuo della rendita transitoria non supererà l'importo della rendita di vecchiaia massima AVS moltiplicato per il grado di pensionamento.</p> <p>...</p>	<p>In caso di pensionamento parziale, l'importo annuo della rendita transitoria non supererà l'importo della rendita di vecchiaia massima AVS moltiplicato per il grado di pensionamento.</p> <p>...</p>	
<p>Art. 27 Riconoscimento dell'invalidità</p> <p>1. I membri che sono riconosciuti invalidi dall'AI, sono -considerati invalidi anche presso la Cassa.</p> <p>...</p>	<p>Art. 27 Riconoscimento dell'invalidità</p> <p>1. I membri che ai sensi dell'AI sono invalidi in ambito lavorativo, sono considerati invalidi anche presso la Cassa pensioni.</p> <p>...</p>	<p>Uniformazione/precisazione dell'utilizzo dei termini</p>
<p>Art. 42 Importo del capitale di decesso</p> <p>...</p> <p>2. Il capitale di decesso è pari almeno all'importo dei depositi personali senza interessi, ai sensi dell'art. 18 paragrafo 3, versati a partire dal 01.01.2005. Ne sono dedotti i prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni e i versamenti a seguito di divorzio/scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata che la Cassa ha pagato a partire dal 01.01.2005. Le prestazioni di libero passaggio fornite, i rimborsi di prelievi anticipati per proprietà di abitazione e le prestazioni di libero passaggio trasferite alla Cassa in caso di divorzio/scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata non hanno in questo caso valore di depositi personali.</p> <p>...</p>	<p>Art. 42 Importo del capitale di decesso</p> <p>...</p> <p>2. Il capitale di decesso è pari almeno all'importo dei riscatti personali senza interessi, ai sensi dell'art. 18 paragrafo 3, versati a partire dal 01.01.2005. Ne sono dedotti i pagamenti in contanti, i prelievi anticipati per la proprietà di abitazione e le prestazioni di libero passaggio versate in seguito a divorzio che la Cassa pensioni ha pagato a partire dal 01.01.2005. Le prestazioni di libero passaggio apportate, i rimborsi di prelievi anticipati per la proprietà di abitazione e le prestazioni di libero passaggio trasferite alla Cassa pensioni in seguito a divorzio non hanno in questo caso valore di riscatti personali.</p> <p>...</p>	<p>Adeguamenti dei termini e integrazione di eventuali pagamenti in contanti prima dell'ingresso nella nostra Cassa pensioni</p> <p>Uniformazione/precisazione dell'utilizzo dei termini</p>

4. Modifiche nel capitolo 3 «Piano bonus»

Testo valido fino al 31.12.2023 (rosso: testo modificato)	Testo valido dal 01.01.2024 (blu-verde: nuovo testo)	Commento alla modifica
<p>Art. 45 Avere di risparmio</p> <p>...</p> <p>3. A cadenza annuale, il Consiglio di amministrazione fissa a fine anno il tasso d'interesse definitivo per l'anno civile che sta per terminare e il tasso d'interesse provvisorio per l'anno civile successivo (vedi allegato, cifra 2). Ai membri attivi al 31 dicembre dell'anno civile terminato, in questa data viene accreditato l'interesse definitivo. Questa regolamentazione vale anche per i membri invalidi.</p> <p>In caso di uscita nel corso dell'anno (dal 1° gennaio al 30 dicembre) il tasso d'interesse nell'anno di uscita corrisponde al tasso di interesse provvisorio. È escluso un accredito degli interessi successivo.</p> <p>In caso di prelievo anticipato per proprietà di abitazione o in caso di calcolo della prestazione d'uscita per divorzio, nell'anno di pagamento o, rispettivamente, di calcolo (dal 1° gennaio al 30 dicembre) si applica il tasso d'interesse provvisorio.</p> <p>In caso di pensionamento nel corso dell'anno (dal 1° gennaio al 30 dicembre) nell'anno di pensionamento si applica il tasso d'interesse provvisorio, tuttavia almeno il tasso d'interesse minimo LPP (vedi allegato, cifra 2). Lo stesso vale per i casi di decesso nel corso dell'anno.</p> <p>...</p>	<p>Art. 45 Avere di risparmio</p> <p>...</p> <p>3. A cadenza annuale, il Consiglio di amministrazione fissa a fine anno il tasso d'interesse definitivo per l'anno civile che sta per terminare e il tasso d'interesse provvisorio per l'anno civile successivo (vedi allegato, cifra 2). Ai membri attivi al 31 dicembre dell'anno civile terminato, in questa data viene accreditato l'interesse definitivo. Questa regolamentazione vale anche per i membri invalidi.</p> <p>In caso di uscita nel corso dell'anno (dal 1° gennaio al 30 dicembre) il tasso d'interesse nell'anno di uscita corrisponde al tasso di interesse provvisorio. È escluso un accredito degli interessi successivo.</p> <p>In caso di prelievo anticipato per la proprietà di abitazione o in caso di calcolo della prestazione di libero passaggio in seguito a divorzio, nel corso dell'anno di pagamento o, rispettivamente, di calcolo (dal 1° gennaio al 30 dicembre) si applica il tasso d'interesse provvisorio.</p> <p>In caso di pensionamento nel corso dell'anno (dal 1° gennaio al 30 dicembre) nell'anno di pensionamento si applica il tasso d'interesse provvisorio. Lo stesso vale per i casi di decesso nel corso dell'anno.</p> <p>...</p>	<p>Uniformazione/precisazione dell'utilizzo dei termini</p> <p>Anche per i pensionamenti in corso d'anno si applica sempre il tasso d'interesse provvisorio stabilito dal Consiglio di Amministrazione</p>
<p>Art. 49 Riscatto di prestazioni</p> <p>..</p> <p>2. Qualora il membro abbia riscosso uno o più prelievi anticipati di fondi del 2° pilastro nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni, questi vanno rimborsati prima di poter effettuare un deposito personale.</p> <p>...</p>	<p>Art. 49 Riscatto di prestazioni</p> <p>...</p> <p>2. Qualora il membro abbia riscosso uno o più prelievi anticipati di fondi del 2° pilastro nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni, questi vanno rimborsati prima di poter effettuare un riscatto personale, laddove sussista ancora un obbligo di rimborso previsto per legge.</p> <p>...</p>	<p>Uniformazione/precisazione dell'utilizzo dei termini</p> <p>Precisazione della regolamentazione esistente</p>

Testo valido fino al 31.12.2023 (rosso: testo modificato)	Testo valido dal 01.01.2024 (blu-verde: nuovo testo)	Commento alla modifica
<p>6. Le limitazioni definite ai paragrafi 2 e 5 non si applicano ai riscatti a seguito di divorzio/scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata. I riscatti vengono assegnati all' avere di vecchiaia LPP e all' avere residuo nella stessa proporzione dell' addebito di allora.</p> <p>7. Nel rispetto delle istruzioni fornite dalla Cassa, il Datore di lavoro può effettuare depositi per il membro.</p>	<p>6. Le limitazioni definite ai paragrafi 2 e 5 non si applicano ai riscatti in seguito a divorzio. I riscatti vengono assegnati all' avere di vecchiaia LPP e all' avere residuo nella stessa proporzione dell' addebito di allora.</p>	<p>Uniformazione/precisazione dell' utilizzo dei termini</p> <p>Pagamenti diretti del datore di lavoro nella Cassa pensioni di singoli collaboratori non sono più consentiti da diversi anni.</p>
<p>Art. 51 Diritto al capitale di vecchiaia</p> <p>...</p> <p>2. In caso di continuazione del rapporto di lavoro oltre il 65° anno di età il membro ha la possibilità di differire il prelievo del capitale di vecchiaia, tuttavia al massimo fino al primo giorno del mese che segue il 70° compleanno. Continuano a essere dovuti i contributi e l' avere di risparmio continua a essere remunerato. Durante il periodo di differimento le prestazioni di invalidità non sono più assicurate.</p> <p>...</p>	<p>Art. 51 Diritto al capitale di vecchiaia</p> <p>...</p> <p>2. In caso di continuazione del rapporto di lavoro oltre il 65° anno di età il membro ha la possibilità di differire il prelievo del capitale di vecchiaia, tuttavia al massimo fino al primo giorno del mese che segue il 70° compleanno. Continuano a essere dovuti i contributi e l' avere di risparmio continua a essere remunerato. Il membro può rinunciare all' ulteriore accumulo dell' avere di risparmio tramite accrediti di vecchiaia. In caso di rinuncia, anche il datore di lavoro non è più tenuto a versare accrediti di risparmio. Durante il periodo di differimento le prestazioni di invalidità non sono più assicurate.</p> <p>...</p>	<p>Precisazione della gestione di assicurati che continuano a lavorare oltre l' età di pensionamento ordinaria di 65 anni.</p>
<p>Art. 63 Importo del capitale di decesso</p> <p>...</p> <p>2. Il capitale di decesso corrisponde almeno all' importo dei depositi personali senza interessi ai sensi dell' art. 49 paragrafo 1. Ne sono dedotti i prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d' abitazioni e i versamenti a seguito di divorzio/scioglimento giudiziale dell' unione domestica registrata. I rimborsi di prelievi anticipati per proprietà di abitazione e le prestazioni di libero passaggio trasferite alla Cassa in caso di divorzio/scioglimento giudiziale dell' unione domestica registrata non hanno in questo caso valore di depositi personali.</p> <p>...</p>	<p>Art. 63 Importo del capitale di decesso</p> <p>...</p> <p>2. Il capitale di decesso corrisponde almeno all' importo dei depositi personali senza interessi ai sensi dell' art. 49 paragrafo 1. Ne sono dedotti i pagamenti in contanti, i prelievi anticipati per la proprietà di abitazione e le prestazioni di libero passaggio versate in seguito a divorzio. I rimborsi di prelievi per la proprietà di abitazione e le prestazioni di libero passaggio trasferite alla Cassa pensioni in seguito a divorzio non hanno in questo caso valore di riscatti personali.</p> <p>...</p>	<p>Adeguamenti dei termini e integrazione di eventuali pagamenti in contanti prima dell' ingresso nella nostra Cassa pensioni</p> <p>Uniformazione/precisazione dell' utilizzo dei termini</p>

5. Adeguaamenti nel capitolo 4 «Disposizioni comuni del piano di base e del piano bonus»

Testo valido fino al 31.12.2023 (rosso: testo modificato)	Testo valido dal 01.01.2024 (blu-verde: nuovo testo)	Commento alla modifica
<p>4.2 Promozione della proprietà d'abitazioni</p> <p>Art. 67 Prelievo anticipato</p> <p>...</p> <p>3. Il prelievo anticipato e la conseguente costituzione di un pegno immobiliare sono consentiti unicamente con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.</p> <p>...</p>	<p>4.2 Promozione della proprietà d'abitazioni</p> <p>Art. 67 Prelievo anticipato</p> <p>...</p> <p>3. Il prelievo anticipato è consentito unicamente con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.</p> <p>...</p>	<p>Motivazione del diritto di pegno immobiliare non rilevante per casse pensioni</p>
<p>Art. 72 Utilizzazione della prestazione di libero passaggio</p> <p>...</p> <p>4. Se il membro non entra al servizio di un nuovo datore di lavoro, può scegliere fra la stipulazione di una polizza di libero passaggio e l'apertura di un conto di libero passaggio.</p> <p>5. Se il membro non fornisce le indicazioni richieste entro il termine fissato, la Cassa versa l'importo della prestazione di libero passaggio all'istituto collettore, non prima di sei mesi e non più tardi di due anni dalla fine del rapporto di lavoro.</p>	<p>Art. 72 Utilizzazione della prestazione di libero passaggio</p> <p>...</p> <p>4. Se il membro non entra al servizio di un nuovo datore di lavoro, può scegliere fra la stipulazione di una polizza di libero passaggio e l'apertura di un conto di libero passaggio. Una ripartizione è possibile come segue: al massimo due diversi istituti di libero passaggio e, per ogni istituto di libero passaggio, o un conto di libero passaggio o una polizza di libero passaggio.</p> <p>5. Se il membro non fornisce le indicazioni richieste entro il termine fissato, sei mesi dopo la fine del rapporto previdenziale la Cassa pensioni versa l'importo della prestazione di libero passaggio all'istituto collettore.</p>	<p>Precisazione in base alle disposizioni di legge</p> <p>Uniformazione dell'utilizzo dei termini</p> <p>Adeguamento testuale alla prassi applicata</p>
<p>Art. 73 Pagamento in contanti</p> <p>...</p> <p>2. Il pagamento in contanti può essere effettuato unicamente con il consenso scritto del coniuge/partner registrato. La sua firma deve essere autenticata. Come alternativa, il coniuge/partner registrato può presentarsi presso la Cassa e dare in loco il suo consenso scritto in merito al pagamento in contanti.</p> <p>...</p>	<p>Art. 73 Pagamento in contanti</p> <p>...</p> <p>2. Il pagamento in contanti può essere effettuato unicamente con il consenso scritto del coniuge/partner registrato. La sua firma deve essere autenticata a partire da un importo di CHF 20'000. Come alternativa, il coniuge/partner registrato può presentarsi presso la Cassa pensioni e dare in loco il suo consenso scritto in merito al pagamento in contanti.</p> <p>...</p>	<p>Precisazione</p> <p>Uniformazione/precisazione dell'utilizzo dei termini</p>

6. Modifiche nel capitolo 6 «Disposizioni transitorie e finali»

Testo valido fino al 31.12.2023 (rosso: testo modificato)	Testo valido dal 01.01.2024 (blu-verde: nuovo testo)	Commento alla modifica
<p>6.1 Disposizioni transitorie</p> <p>Art. 74 Garanzia per le rendite in corso il 1° gennaio 2023 L'entrata in vigore del regolamento al 01.01.2023 non ha alcun effetto sull'importo delle rendite in corso.</p>	<p>6.1 Disposizioni transitorie</p> <p>Art. 74 Garanzia per le rendite correnti il 1° gennaio 2024 L'entrata in vigore del regolamento al 01.01.2024 non ha alcun effetto sull'importo delle rendite correnti.</p>	Aggiornamento della data
<p>Art. 75 Rendite temporanee d'invalidità in corso</p> <p>1. Le rendite d'invalidità il cui diritto è sorto prima del 01.01.2023 sono calcolate secondo le disposizioni regolamentari in vigore al momento in cui è sorto il diritto alla rendita.</p>	<p>Art. 75 Rendite temporanee d'invalidità correnti</p> <p>1. Le rendite d'invalidità il cui diritto è sorto prima del 01.01.2024 sono calcolate secondo le disposizioni regolamentari in vigore al momento in cui è sorto il diritto alla rendita.</p>	Aggiornamento della data
<p>Art. 78 Continuazione dell'assicurazione</p> <p>1. Se il membro si trova nella continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 6a lett. a o b del regolamento in vigore fino al 31.12.2020, questa assicurazione continua alle condizioni del regolamento in vigore fino a tale data, ma non oltre il 31.12.2023.</p> <p>2. Se il membro con continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 6a lett. a o b del regolamento in vigore fino al 31.12.2020 ha compiuto 55 anni e il rapporto di lavoro è stato risolto dal datore di lavoro o di comune accordo, egli può, su richiesta, passare alla continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 6a riformulato del presente regolamento a partire dal 01.01.2021.</p>	(disposizione transitoria scaduta cancellata)	La vecchia «continuazione dell'assicurazione» è stata sostituita dalla nuova disposizione di legge. Il periodo di transizione regolamentare per assicurati nel vecchio modello è ora scaduto.
<p>6.2 Disposizioni finali</p> <p>Art. 79 Informazione del membro</p> <p>1. La Cassa consegna ad ogni membro un certificato d'assicurazione al momento dell'affiliazione, ad ogni modifica delle sue</p>	<p>6.2 Disposizioni finali</p> <p>Art. 78 Informazione del membro</p> <p>1. La Cassa pensioni mette a disposizione di ogni membro un certificato d'assicurazione al momento dell'affiliazione, ad ogni</p>	Precisazione a seguito dei nuovi canali di comunicazione digitali

Testo valido fino al 31.12.2023 (rosso: testo modificato)	Testo valido dal 01.01.2024 (blu-verde: nuovo testo)	Commento alla modifica
<p>condizioni assicurative e in caso di matrimonio, tuttavia almeno una volta all'anno.</p> <p>...</p> <p>4. Su richiesta, la Cassa consegna ai membri un esemplare del conto annuale e li informa sul rendimento del capitale, sull'evoluzione del rischio attuariale, sulle spese amministrative, sui principi di calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve e sul grado di copertura.</p> <p>5. I membri possono prendere visione del regolamento sul sito web della Cassa.</p>	<p>modifica delle sue condizioni assicurative e in caso di matrimonio, tuttavia almeno una volta all'anno.</p> <p>...</p> <p>4. Su richiesta, la Cassa Pensioni mette a disposizione dei membri un esemplare del rendiconto annuale e li informa sul rendimento del capitale, sull'evoluzione del rischio attuariale, sulle spese amministrative, sul calcolo del capitale di copertura, sulla costituzione di riserve e sul grado di copertura.</p> <p>5. Sul sito Internet e sul portale membri della Cassa pensioni, i membri possono prendere visione dei documenti vincolanti sulla loro previdenza professionale (statuto, regolamenti) e sulla protezione dei dati (Dichiarazione sulla protezione dei dati).</p>	<p>Precisazione a seguito dei nuovi canali di comunicazione digitali</p> <p>Precisazione a seguito dei nuovi canali di comunicazione digitali e delle disposizioni sulla protezione dei dati</p>
<p>(Nuovo articolo)</p>	<p>Art. 83 Questioni fiscali Le concrete questioni fiscali sono di responsabilità del membro. La Cassa pensioni declina ogni responsabilità.</p>	<p>L'esclusione dalla responsabilità è una questione fiscale.</p>
<p>Art. 86 Entrata in vigore</p> <p>1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.</p> <p>2. Esso abroga e sostituisce il regolamento entrato in vigore il 1° gennaio 2022 e i relativi aggiornamenti. È sottoposto all'Autorità di vigilanza.</p> <p>3. Esso è portato a conoscenza di tutti i membri.</p>	<p>Art. 86 Entrata in vigore</p> <p>1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.</p> <p>2. Esso abroga e sostituisce il regolamento entrato in vigore il 1° gennaio 2023. È sottoposto all'Autorità di vigilanza.</p> <p>3. Esso è portato a conoscenza di tutti i membri.</p>	<p>Data di entrata in vigore</p>

7. Modifiche nel capitolo 7 «Allegato»

Testo valido fino al 31.12.2023 <i>(rosso: testo modificato)</i>	Testo valido dal 01.01.2024 <i>(blu-verde: nuovo testo)</i>	Commento alla modifica																																																																																																																																																																																																																					
<p>Cifra 1 Salario</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Salario minimo per l'ammissione LPP</th> <th>Quota di coordinamento LPP</th> <th>Limite superiore secondo l'art. 8 par. 1 LPP</th> <th>Salario determinante massimo (incl. bonus) secondo l'art. 79c LPP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2014</td><td>21'060</td><td>24'570</td><td>84'240</td><td>842'400</td></tr> <tr><td>2015</td><td>21'150</td><td>24'675</td><td>84'600</td><td>846'000</td></tr> <tr><td>2016</td><td>21'150</td><td>24'675</td><td>84'600</td><td>846'000</td></tr> <tr><td>2017</td><td>21'150</td><td>24'675</td><td>84'600</td><td>846'000</td></tr> <tr><td>2018</td><td>21'150</td><td>24'675</td><td>84'600</td><td>846'000</td></tr> <tr><td>2019</td><td>21'330</td><td>24'885</td><td>85'320</td><td>853'200</td></tr> <tr><td>2020</td><td>21'330</td><td>24'885</td><td>85'320</td><td>853'200</td></tr> <tr><td>2021</td><td>21'510</td><td>25'095</td><td>86'040</td><td>860'400</td></tr> <tr><td>2022</td><td>21'510</td><td>25'095</td><td>86'040</td><td>860'400</td></tr> <tr><td>2023</td><td>22'050</td><td>25'725</td><td>88'200</td><td>882'000</td></tr> </tbody> </table>		Salario minimo per l'ammissione LPP	Quota di coordinamento LPP	Limite superiore secondo l'art. 8 par. 1 LPP	Salario determinante massimo (incl. bonus) secondo l'art. 79c LPP	2014	21'060	24'570	84'240	842'400	2015	21'150	24'675	84'600	846'000	2016	21'150	24'675	84'600	846'000	2017	21'150	24'675	84'600	846'000	2018	21'150	24'675	84'600	846'000	2019	21'330	24'885	85'320	853'200	2020	21'330	24'885	85'320	853'200	2021	21'510	25'095	86'040	860'400	2022	21'510	25'095	86'040	860'400	2023	22'050	25'725	88'200	882'000	<p>Cifra 1 Salario</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Salario minimo per l'ammissione LPP</th> <th>Quota di coordinamento LPP</th> <th>Salario coordinato minimo l'art. 8 cpv. 2 LPP</th> <th>Limite superiore secondo l'art. 8 par. 1 LPP</th> <th>Salario determinante massimo (incl. bonus) secondo l'art. 79c LPP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2015</td><td>21'150</td><td>24'675</td><td>3'525</td><td>84'600</td><td>846'000</td></tr> <tr><td>2016</td><td>21'150</td><td>24'675</td><td>3'525</td><td>84'600</td><td>846'000</td></tr> <tr><td>2017</td><td>21'150</td><td>24'675</td><td>3'525</td><td>84'600</td><td>846'000</td></tr> <tr><td>2018</td><td>21'150</td><td>24'675</td><td>3'525</td><td>84'600</td><td>846'000</td></tr> <tr><td>2019</td><td>21'330</td><td>24'885</td><td>3'555</td><td>85'320</td><td>853'200</td></tr> <tr><td>2020</td><td>21'330</td><td>24'885</td><td>3'555</td><td>85'320</td><td>853'200</td></tr> <tr><td>2021</td><td>21'510</td><td>25'095</td><td>3'585</td><td>86'040</td><td>860'400</td></tr> <tr><td>2022</td><td>21'510</td><td>25'095</td><td>3'585</td><td>86'040</td><td>860'400</td></tr> <tr><td>2023</td><td>22'050</td><td>25'725</td><td>3'675</td><td>88'200</td><td>882'000</td></tr> <tr><td>2024</td><td>22'050</td><td>25'725</td><td>3'675</td><td>88'200</td><td>882'000</td></tr> </tbody> </table>		Salario minimo per l'ammissione LPP	Quota di coordinamento LPP	Salario coordinato minimo l'art. 8 cpv. 2 LPP	Limite superiore secondo l'art. 8 par. 1 LPP	Salario determinante massimo (incl. bonus) secondo l'art. 79c LPP	2015	21'150	24'675	3'525	84'600	846'000	2016	21'150	24'675	3'525	84'600	846'000	2017	21'150	24'675	3'525	84'600	846'000	2018	21'150	24'675	3'525	84'600	846'000	2019	21'330	24'885	3'555	85'320	853'200	2020	21'330	24'885	3'555	85'320	853'200	2021	21'510	25'095	3'585	86'040	860'400	2022	21'510	25'095	3'585	86'040	860'400	2023	22'050	25'725	3'675	88'200	882'000	2024	22'050	25'725	3'675	88'200	882'000	<p>Ulteriori indici LPP aggiunti nell'allegato.</p>																																																																																												
	Salario minimo per l'ammissione LPP	Quota di coordinamento LPP	Limite superiore secondo l'art. 8 par. 1 LPP	Salario determinante massimo (incl. bonus) secondo l'art. 79c LPP																																																																																																																																																																																																																			
2014	21'060	24'570	84'240	842'400																																																																																																																																																																																																																			
2015	21'150	24'675	84'600	846'000																																																																																																																																																																																																																			
2016	21'150	24'675	84'600	846'000																																																																																																																																																																																																																			
2017	21'150	24'675	84'600	846'000																																																																																																																																																																																																																			
2018	21'150	24'675	84'600	846'000																																																																																																																																																																																																																			
2019	21'330	24'885	85'320	853'200																																																																																																																																																																																																																			
2020	21'330	24'885	85'320	853'200																																																																																																																																																																																																																			
2021	21'510	25'095	86'040	860'400																																																																																																																																																																																																																			
2022	21'510	25'095	86'040	860'400																																																																																																																																																																																																																			
2023	22'050	25'725	88'200	882'000																																																																																																																																																																																																																			
	Salario minimo per l'ammissione LPP	Quota di coordinamento LPP	Salario coordinato minimo l'art. 8 cpv. 2 LPP	Limite superiore secondo l'art. 8 par. 1 LPP	Salario determinante massimo (incl. bonus) secondo l'art. 79c LPP																																																																																																																																																																																																																		
2015	21'150	24'675	3'525	84'600	846'000																																																																																																																																																																																																																		
2016	21'150	24'675	3'525	84'600	846'000																																																																																																																																																																																																																		
2017	21'150	24'675	3'525	84'600	846'000																																																																																																																																																																																																																		
2018	21'150	24'675	3'525	84'600	846'000																																																																																																																																																																																																																		
2019	21'330	24'885	3'555	85'320	853'200																																																																																																																																																																																																																		
2020	21'330	24'885	3'555	85'320	853'200																																																																																																																																																																																																																		
2021	21'510	25'095	3'585	86'040	860'400																																																																																																																																																																																																																		
2022	21'510	25'095	3'585	86'040	860'400																																																																																																																																																																																																																		
2023	22'050	25'725	3'675	88'200	882'000																																																																																																																																																																																																																		
2024	22'050	25'725	3'675	88'200	882'000																																																																																																																																																																																																																		
<p>(Nuova cifra/tabella)</p>	<p>Cifra 7 Tassi di conversione mensili per il calcolo delle rendite di vecchiaia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Età effettiva</th> <th colspan="11">Mese di pensionamento</th> </tr> <tr> <th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>58</td><td>3,9500%</td><td>3,9625%</td><td>3,9750%</td><td>3,9875%</td><td>4,0000%</td><td>4,0125%</td><td>4,0250%</td><td>4,0375%</td><td>4,0500%</td><td>4,0625%</td><td>4,0750%</td><td>4,0875%</td></tr> <tr><td>59</td><td>4,1000%</td><td>4,1125%</td><td>4,1250%</td><td>4,1375%</td><td>4,1500%</td><td>4,1625%</td><td>4,1750%</td><td>4,1875%</td><td>4,2000%</td><td>4,2125%</td><td>4,2250%</td><td>4,2375%</td></tr> <tr><td>60</td><td>4,2500%</td><td>4,2625%</td><td>4,2750%</td><td>4,2875%</td><td>4,3000%</td><td>4,3125%</td><td>4,3250%</td><td>4,3375%</td><td>4,3500%</td><td>4,3625%</td><td>4,3750%</td><td>4,3875%</td></tr> <tr><td>61</td><td>4,4000%</td><td>4,4125%</td><td>4,4250%</td><td>4,4375%</td><td>4,4500%</td><td>4,4625%</td><td>4,4750%</td><td>4,4875%</td><td>4,5000%</td><td>4,5125%</td><td>4,5250%</td><td>4,5375%</td></tr> <tr><td>62</td><td>4,5500%</td><td>4,5625%</td><td>4,5750%</td><td>4,5875%</td><td>4,6000%</td><td>4,6125%</td><td>4,6250%</td><td>4,6375%</td><td>4,6500%</td><td>4,6625%</td><td>4,6750%</td><td>4,6875%</td></tr> <tr><td>63</td><td>4,7000%</td><td>4,7125%</td><td>4,7250%</td><td>4,7375%</td><td>4,7500%</td><td>4,7625%</td><td>4,7750%</td><td>4,7875%</td><td>4,8000%</td><td>4,8125%</td><td>4,8250%</td><td>4,8375%</td></tr> <tr><td>64</td><td>4,8500%</td><td>4,8625%</td><td>4,8750%</td><td>4,8875%</td><td>4,9000%</td><td>4,9125%</td><td>4,9250%</td><td>4,9375%</td><td>4,9500%</td><td>4,9625%</td><td>4,9750%</td><td>4,9875%</td></tr> <tr><td>65</td><td>5,0000%</td><td>5,0125%</td><td>5,0250%</td><td>5,0375%</td><td>5,0500%</td><td>5,0625%</td><td>5,0750%</td><td>5,0875%</td><td>5,1000%</td><td>5,1125%</td><td>5,1250%</td><td>5,1375%</td></tr> <tr><td>66</td><td>5,1500%</td><td>5,1625%</td><td>5,1750%</td><td>5,1875%</td><td>5,2000%</td><td>5,2125%</td><td>5,2250%</td><td>5,2375%</td><td>5,2500%</td><td>5,2625%</td><td>5,2750%</td><td>5,2875%</td></tr> <tr><td>67</td><td>5,3000%</td><td>5,3167%</td><td>5,3333%</td><td>5,3500%</td><td>5,3667%</td><td>5,3833%</td><td>5,4000%</td><td>5,4167%</td><td>5,4333%</td><td>5,4500%</td><td>5,4667%</td><td>5,4833%</td></tr> <tr><td>68</td><td>5,5000%</td><td>5,5167%</td><td>5,5333%</td><td>5,5500%</td><td>5,5667%</td><td>5,5833%</td><td>5,6000%</td><td>5,6167%</td><td>5,6333%</td><td>5,6500%</td><td>5,6667%</td><td>5,6833%</td></tr> <tr><td>69</td><td>5,7000%</td><td>5,7167%</td><td>5,7333%</td><td>5,7500%</td><td>5,7667%</td><td>5,7833%</td><td>5,8000%</td><td>5,8167%</td><td>5,8333%</td><td>5,8500%</td><td>5,8667%</td><td>5,8833%</td></tr> <tr><td>70</td><td>5,9000%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="0"> <tr> <td>Esempio di calcolo 1</td> <td></td> <td>Esempio di calcolo 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Data di nascita</td> <td>18.02.1963</td> <td>Data di nascita</td> <td>07.09.1960</td> </tr> <tr> <td>Data di pensionamento</td> <td>01.03.2024</td> <td>Data di pensionamento</td> <td>01.12.2024</td> </tr> <tr> <td>Età al pensionamento</td> <td>61</td> <td>Età al pensionamento</td> <td>64 e 2 mesi</td> </tr> <tr> <td>Tasso di conversione</td> <td>4,4000%</td> <td>Tasso di conversione</td> <td>4,8750%</td> </tr> </table>	Età effettiva	Mese di pensionamento											0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	58	3,9500%	3,9625%	3,9750%	3,9875%	4,0000%	4,0125%	4,0250%	4,0375%	4,0500%	4,0625%	4,0750%	4,0875%	59	4,1000%	4,1125%	4,1250%	4,1375%	4,1500%	4,1625%	4,1750%	4,1875%	4,2000%	4,2125%	4,2250%	4,2375%	60	4,2500%	4,2625%	4,2750%	4,2875%	4,3000%	4,3125%	4,3250%	4,3375%	4,3500%	4,3625%	4,3750%	4,3875%	61	4,4000%	4,4125%	4,4250%	4,4375%	4,4500%	4,4625%	4,4750%	4,4875%	4,5000%	4,5125%	4,5250%	4,5375%	62	4,5500%	4,5625%	4,5750%	4,5875%	4,6000%	4,6125%	4,6250%	4,6375%	4,6500%	4,6625%	4,6750%	4,6875%	63	4,7000%	4,7125%	4,7250%	4,7375%	4,7500%	4,7625%	4,7750%	4,7875%	4,8000%	4,8125%	4,8250%	4,8375%	64	4,8500%	4,8625%	4,8750%	4,8875%	4,9000%	4,9125%	4,9250%	4,9375%	4,9500%	4,9625%	4,9750%	4,9875%	65	5,0000%	5,0125%	5,0250%	5,0375%	5,0500%	5,0625%	5,0750%	5,0875%	5,1000%	5,1125%	5,1250%	5,1375%	66	5,1500%	5,1625%	5,1750%	5,1875%	5,2000%	5,2125%	5,2250%	5,2375%	5,2500%	5,2625%	5,2750%	5,2875%	67	5,3000%	5,3167%	5,3333%	5,3500%	5,3667%	5,3833%	5,4000%	5,4167%	5,4333%	5,4500%	5,4667%	5,4833%	68	5,5000%	5,5167%	5,5333%	5,5500%	5,5667%	5,5833%	5,6000%	5,6167%	5,6333%	5,6500%	5,6667%	5,6833%	69	5,7000%	5,7167%	5,7333%	5,7500%	5,7667%	5,7833%	5,8000%	5,8167%	5,8333%	5,8500%	5,8667%	5,8833%	70	5,9000%												Esempio di calcolo 1		Esempio di calcolo 2		Data di nascita	18.02.1963	Data di nascita	07.09.1960	Data di pensionamento	01.03.2024	Data di pensionamento	01.12.2024	Età al pensionamento	61	Età al pensionamento	64 e 2 mesi	Tasso di conversione	4,4000%	Tasso di conversione	4,8750%	<p>Nuova tabella sul tema dell'interpolazione in corso d'anno dei tassi di conversione</p>
Età effettiva	Mese di pensionamento																																																																																																																																																																																																																						
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																																																																																																																																																																											
58	3,9500%	3,9625%	3,9750%	3,9875%	4,0000%	4,0125%	4,0250%	4,0375%	4,0500%	4,0625%	4,0750%	4,0875%																																																																																																																																																																																																											
59	4,1000%	4,1125%	4,1250%	4,1375%	4,1500%	4,1625%	4,1750%	4,1875%	4,2000%	4,2125%	4,2250%	4,2375%																																																																																																																																																																																																											
60	4,2500%	4,2625%	4,2750%	4,2875%	4,3000%	4,3125%	4,3250%	4,3375%	4,3500%	4,3625%	4,3750%	4,3875%																																																																																																																																																																																																											
61	4,4000%	4,4125%	4,4250%	4,4375%	4,4500%	4,4625%	4,4750%	4,4875%	4,5000%	4,5125%	4,5250%	4,5375%																																																																																																																																																																																																											
62	4,5500%	4,5625%	4,5750%	4,5875%	4,6000%	4,6125%	4,6250%	4,6375%	4,6500%	4,6625%	4,6750%	4,6875%																																																																																																																																																																																																											
63	4,7000%	4,7125%	4,7250%	4,7375%	4,7500%	4,7625%	4,7750%	4,7875%	4,8000%	4,8125%	4,8250%	4,8375%																																																																																																																																																																																																											
64	4,8500%	4,8625%	4,8750%	4,8875%	4,9000%	4,9125%	4,9250%	4,9375%	4,9500%	4,9625%	4,9750%	4,9875%																																																																																																																																																																																																											
65	5,0000%	5,0125%	5,0250%	5,0375%	5,0500%	5,0625%	5,0750%	5,0875%	5,1000%	5,1125%	5,1250%	5,1375%																																																																																																																																																																																																											
66	5,1500%	5,1625%	5,1750%	5,1875%	5,2000%	5,2125%	5,2250%	5,2375%	5,2500%	5,2625%	5,2750%	5,2875%																																																																																																																																																																																																											
67	5,3000%	5,3167%	5,3333%	5,3500%	5,3667%	5,3833%	5,4000%	5,4167%	5,4333%	5,4500%	5,4667%	5,4833%																																																																																																																																																																																																											
68	5,5000%	5,5167%	5,5333%	5,5500%	5,5667%	5,5833%	5,6000%	5,6167%	5,6333%	5,6500%	5,6667%	5,6833%																																																																																																																																																																																																											
69	5,7000%	5,7167%	5,7333%	5,7500%	5,7667%	5,7833%	5,8000%	5,8167%	5,8333%	5,8500%	5,8667%	5,8833%																																																																																																																																																																																																											
70	5,9000%																																																																																																																																																																																																																						
Esempio di calcolo 1		Esempio di calcolo 2																																																																																																																																																																																																																					
Data di nascita	18.02.1963	Data di nascita	07.09.1960																																																																																																																																																																																																																				
Data di pensionamento	01.03.2024	Data di pensionamento	01.12.2024																																																																																																																																																																																																																				
Età al pensionamento	61	Età al pensionamento	64 e 2 mesi																																																																																																																																																																																																																				
Tasso di conversione	4,4000%	Tasso di conversione	4,8750%																																																																																																																																																																																																																				